



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

OGGETTO

REGOLAMENTO PER
GLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE
DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO

Redatto il 27 Marzo 2007

Approvato con DCC n. 20 del 24.05.2007

Il Presidente

F.to MARCASSA LOREDANO

Il Segretario

F.to dott. Guido Piras



INDICE

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO
- ART. 3 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 4 DOCUMENTAZIONE
- ART. 5 DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 6 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE
- ART. 7 URGENZA
- ART. 8 PUBBLICA INCOLUMITA'
- ART. 9 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MAGGIORE ENTITA'
- ART. 10 ESECUZIONE DEGLI SCAVI
- ART. 11 POSA IN OPERA DI CONDUTTURE E CANALIZZAZIONI
- ART. 12 RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
- ART. 13 RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI SPECIALI
- ART. 14 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 15 CONTROLLO
- ART. 16 INOTTEMPERANZE
- ART. 17 SANZIONI
- ART. 18 DISPOSIZIONI ABROGATE E NORME TRANSITORIE



ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione del suolo e sottosuolo pubblico con lo scopo di mantenere le strade comunali in uno stato di efficienza e di sicurezza.
2. Ogni intervento che comporti la manomissione del suolo o del sottosuolo pubblico (ad esempio: gli allacciamenti ai servizi a rete, le installazioni o le riparazioni dei servizi interrati, la formazione dei passi carrai,.....) è soggetto a provvedimento autorizzativo.
3. Ai fini del presente regolamento si considera suolo pubblico:
 - quello appartenente al demanio o patrimonio indisponibile del comune;
 - le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
4. Chiunque intenda effettuare manomissioni del suolo pubblico è tenuto a presentare apposita domanda di autorizzazione in bollo all'ufficio protocollo generale del Comune utilizzando gli appositi moduli, disponibili sul sito internet del comune: www.comune.quartodaltino.ve.it o reperibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
5. L'intervento di manomissione del suolo è inoltre soggetto al rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Pertanto la domanda di autorizzazione alla manomissione ha anche il valore di richiesta di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 – SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

1. Relativamente al procedimento autorizzativo alla manomissione del suolo e sottosuolo pubblico si individuano i seguenti soggetti: il responsabile del procedimento, il responsabile del Settore competente, il titolare dell'autorizzazione, il responsabile dei lavori e l'esecutore dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento è il dipendente comunale incaricato dello svolgimento del procedimento autorizzativo:
 - a) riceve le istanze;
 - b) verifica la completezza della documentazione allegata richiedendone, ove necessario, l'integrazione;
 - c) determina l'importo del deposito cauzionale e ne verifica il corretto versamento;
 - d) comunica al richiedente l'importo TOSAP da versare (se dovuto);
 - e) verifica la compatibilità dell'intervento richiesto con le normative vigenti, con le disposizioni del presente regolamento e con lo stato dei luoghi;
 - f) effettua, ove lo ritenga necessario, il sopralluogo preventivo per la verifica della rispondenza dello stato di fatto con gli elaborati progettuali e per l'individuazione di eventuali problematiche
 - g) redige il provvedimento autorizzativo per sottoporlo alla firma del Responsabile del Settore competente;
 - h) effettua, ove lo ritenga necessario, sopralluoghi di controllo in corso di esecuzione dei lavori ed a lavori ultimati per verificarne la correttezza rispetto alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo;
 - i) prescrive l'esecuzione di eventuali interventi di ripristino per lavorazioni eseguite in difformità dell'autorizzazione;
 - j) attiva le procedure per l'esecuzione di interventi d'Ufficio mediante l'escussione delle cauzioni di garanzia;



- k) verifica ed attesta l'avvenuto completo ripristino dello stato dei luoghi ai fini del rilascio dell'attestazione allo svincolo della cauzioni di garanzia.
3. Il Responsabile del Settore competente è il dirigente che rilascia il provvedimento autorizzativo.
4. Il titolare dell'autorizzazione è il soggetto o l'Ente che richiede l'autorizzazione. Il titolare è l'unico responsabile del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, di ogni altra norma o disposizione vigente nonché del rispetto dei diritti dei terzi. Nel caso di Società o Enti le responsabilità di competenza del Titolare dell'Autorizzazione sono attribuite al Legale rappresentante o alla persona all'uopo delegata.
5. Il responsabile dei lavori è il soggetto eventualmente nominato dal Titolare dell'Autorizzazione per sovrintendere e dirigere l'esecuzione dei lavori. In caso di mancata nomina egli si identifica con il Titolare dell'autorizzazione.
6. L' esecutore dei lavori è il soggetto incaricato dal Titolare dell'autorizzazione di dare esecuzione agli interventi previsti dall'autorizzazione stessa.

ART. 3 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda per la manomissione del suolo o sottosuolo di proprietà comunale deve essere:
- a) redatta in bollo su apposito modello;
 - b) destinata al Responsabile del Settore competente;
 - c) sottoscritta dal privato interessato all'esecuzione dell'opera, oppure, per Enti e Società, dai rappresentanti legali degli stessi;
 - d) accompagnata da una marca da bollo per l'autorizzazione (salvo casi di esenzione previsti dalla vigente legislazione).
2. La domanda dovrà essere completata dalla documentazione di cui all'art. 4.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE

1. Alle domande di autorizzazione dovrà essere allegata in duplice copia documentazione grafica atta a illustrare i luoghi e le modalità d'intervento. Tale documentazione dovrà essere costituita almeno dai seguenti elaborati:
- a) estratto di mappa catastale in scala 1:2000, rilasciato dall'Agenzia del Territorio in data non anteriore a tre mesi, esteso a 150 metri lineari dall'area dell'intervento con evidenziata la superficie di suolo pubblico che si intende manomettere;
 - b) planimetria di dettaglio in scala non inferiore a 1:500 con indicate le opere che si intendono realizzare;
 - c) sezione di progetto opportunamente quotata indicante dimensioni dei manufatti e profondità degli scavi;
 - d) adeguata documentazione fotografica (almeno n. 1 foto formato 10 x 15 cm a colori) atta a rappresentare l'intera estensione di suolo pubblico interessata dall'intervento prima dell'attuazione dell'intervento stesso.
- Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dal responsabile del procedimento in funzione della tipologia e consistenza dell'intervento.
2. Se durante l'esecuzione dei lavori, per sopravvenute esigenze operative, si verificasse l'esigenza di apportare varianti in corso d'opera al progetto allegato all'istanza, il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:
- a) darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Competente per richiederne la



- prevista approvazione,
- b) riprodurre sui sopra citati elaborati le modifiche apportate in fase esecutiva dei lavori ed inviarle all'ufficio stesso.
3. Nel caso dell'esecuzione di interventi di manomissione che riguardino interi assi viari o comunque porzioni di estensione pari o superiore a metri lineari 30, il richiedente dovrà:
- a) comunicare la volontà di eseguire tale intervento con nota scritta agli Enti gestori di reti tecnologiche sul territorio comunale (Telecom, Enel, Sile Piave, Thuga Triveneto, ecc.) 30 giorni prima di presentare la domanda di autorizzazione al comune;
- b) allegare all'istanza copia della predetta comunicazione.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Prima dell'inizio dei lavori, congiuntamente alla documentazione di cui all'art 6 comma 2, il richiedente dovrà presentare all'Ufficio Competente la ricevuta del deposito cauzionale (o della fideiussione).
2. L'importo del deposito viene determinato dal responsabile del procedimento in misura pari alla stima del costo delle lavorazioni necessarie per il ripristino definitivo della pavimentazione, determinata sulla base dei costi desunti dal prezzo dei lavori pubblici di interesse regionale cui si sommano le spese generali e gli utili di impresa, ove non previsti. L'importo verrà comunicato al concessionario nell'autorizzazione.
3. Il deposito dovrà essere costituito mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o in alternativa mediante fideiussione da parte di istituti bancari o assicurativi. La fideiussione della durata di 14 mesi deve contenere l'espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di 30 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune.
4. Per i gestori dei pubblici servizi è possibile versare un importo annuo forfetario da definirsi con apposita convenzione .
5. Il deposito sarà svincolato dopo la verifica positiva della regolare esecuzione di tutti i lavori di ripristino delle pavimentazioni compresa la regolare pendenza dei manti per il corretto deflusso delle acque.
6. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento o delle condizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'incameramento d'ufficio della cauzione.
7. Non sono soggetti a deposito cauzionale gli interventi eseguiti da Ditte direttamente incaricate dal Comune di Quarto d'Altino.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. Il richiedente prima dell'inizio dei lavori dovrà verificare con gli enti gestori dei servizi e i privati l'eventuale presenza e l'esatta ubicazione dei servizi pubblici o privati interrati. Il richiedente è quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuto al pagamento delle spese di ripristino.
2. Il richiedente è tenuto a comunicare in forma scritta all'Ufficio Tecnico e alla Polizia Locale (richiamando il numero dell'autorizzazione) la data di inizio dei lavori, il nome del direttore lavori e l'impresa affidataria.
3. Il richiedente dovrà tenere copia dell'autorizzazione sul luogo dei lavori.



ART. 7 – URGENZA

1. Nel caso di lavori d'urgenza o somma urgenza l'interessato dovrà comunicare l'avvenuto inizio dei lavori tramite FAX entro le ore 12:00 del giorno seguente. Dovrà provvedere alla regolarizzazione della pratica entro i successivi 5 giorni. Si precisa che verranno considerati interventi d'urgenza esclusivamente quelli eseguiti dagli Enti gestori di pubblici servizi per evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o interruzione di pubblico servizio di primaria necessità.
2. Nel caso di riscontrata mancanza dei suddetti presupposti gli interventi saranno considerati privi di autorizzazione e sanzionati in base alle vigenti norme di legge (articolo 17).

ART. 8 – PUBBLICA INCOLUMITA'

1. Per la salvaguardia della pubblica incolumità devono essere osservate le prescrizioni del D. Lgs. n 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992. Dovranno in particolar modo essere adottate tutte quelle segnalazioni e prevenienze, sia nelle ore diurne che notturne, atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza di lavori, nonché incidenti sul lavoro. Dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 494/96 restando a carico del richiedente ogni responsabilità al riguardo.
2. Per la posa della segnaletica e per l'esecuzione degli interventi, che implicano limitazioni temporanee alla circolazione tali da rendere necessaria l'istituzione di sensi unici alternati o comunque interruzioni del transito, dovrà essere richiesta alla Polizia Locale l'emissione della relativa ordinanza, specificando il percorso alternativo e la durata dell'interruzione.
3. Il titolare dell'autorizzazione sarà inoltre l'unico responsabile dell'intervento anche per quanto concerne il rispetto di ogni norma, legge, regolamento, circolare, disciplinare tecnico in vigore inerente gli interventi da realizzare e/o realizzati.
4. Il titolare terrà sempre il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori o per la mancata o imperfetta assunzione di precauzioni necessarie per la protezione del cantiere, a persone o cose rimanendone unico e pieno responsabile.

ART. 9 – PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MAGGIORE ENTITA'

1. Per limitare i disagi dei cittadini conseguenti al susseguirsi di interventi di manomissione stradale nelle stesse località da parte di enti ed aziende diversi, per garantire che gli interventi sul suolo e sulle strade pubbliche avvengano in modo razionale e per evitare sprechi di risorse pubbliche il Comune pianifica con enti e società gli interventi di maggiore entità con le modalità definite ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Il responsabile del procedimento incaricato, prima dell'esecuzione di interventi di nuova realizzazione o manutenzione stradale di competenza dell'Amministrazione Comunale, provvede a informare gli Enti e i Gestori di servizi a rete per consentire agli stessi di provvedere all'esecuzione di eventuali interventi prima dell'esecuzione dei lavori stessi.
3. E' fatto obbligo per ogni ente e/o privato che intende eseguire lavori su suolo pubblico di significativa entità (tratte viabili di lunghezza superiore a 30 metri lineari) di provvedere alla comunicazione scritta preventiva a tutti gli altri enti ed aziende



gestori di servizi a rete, almeno trenta giorni prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione; copia della predetta comunicazione dovrà essere allegata all'istanza medesima.

4. A seguito delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 gli enti ed aziende gestori di servizi a rete comunicheranno al Comune, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, eventuali loro esigenze di intervento sul medesimo tratto viabile.
5. Il responsabile del procedimento coordinerà gli interventi e le operazioni di ripristino del manto stradale al fine di arrecare il minor disagio possibile alla circolazione. A tale proposito, salvo diverse disposizioni del responsabile del procedimento, il ripristino del manto stradale definitivo spetta all'Ente o alla società che per primo ha manifestato l'esigenza di intervenire sul tratto stradale in oggetto.
6. Il mancato riscontro alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 equivarrà a dichiarazione di non necessità di intervento nei tratti di suolo pubblico interessati per almeno tre anni. Se in tale periodo, gli enti gestori dovessero presentare richieste di manomissione di tale tratto stradale, in difformità da quanto comunicato in precedenza al Comune, l'esecuzione dei ripristini avverrà con particolari modalità stabilite dal responsabile del procedimento.

ART. 10 – ESECUZIONE DEGLI SCAVI

1. Per la condotta dei lavori relativi all'apertura e ripristino degli scavi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti norme:
 - a) il materiale proveniente dagli scavi, in conformità alla vigente normativa, potrà essere utilizzato in opera oppure smaltito;
 - b) gli scavi nel senso trasversale (attraversamenti) dovranno essere eseguiti in due o più tempi, interessando ogni volta un tratto non superiore alla metà della larghezza stradale, mantenendo ed assicurando così il transito sulla rimanente parte della carreggiata;
 - c) è vietato interrompere gli accessi carrai e pedonali ai fabbricati, questi dovranno essere assicurati e mantenuti con accorgimenti e mezzi idonei;
 - d) nel caso in cui, durante l'esecuzione degli scavi, venissero causati danni a tubazioni o altri manufatti, il titolare è obbligato a avvertire immediatamente l'Ente, Azienda o privato proprietario al fine di concordare con esso le modalità della riparazione. La riparazione dovrà essere in ogni caso effettuata a perfetta regola d'arte al fine di garantirne la perfetta funzionalità.
 - e) il riempimento dello scavo, con materiale arido ben costipato e strato di misto cementato, dovrà avvenire quotidianamente. Non è ammessa la presenza di scavi aperti nelle ore notturne.

ART. 11 – POSA IN OPERA DI CONDUTTURE E CANALIZZAZIONI

1. Le dimensioni delle sezioni di scavo saranno quelle minime possibili per consentire una corretta esecuzione dei lavori, la profondità dovrà essere quella necessaria per consentire l'interramento dei collettori in base alle rispettive normative CEI e comunque nel rispetto delle seguenti profondità minime:
 - a) Canalizzazioni per acque bianche o nere, tubazioni per acquedotti: profondità minima di interramento cm 50.
 - b) Cavi elettrici e similari (esempio fibre ottiche): profondità minima di interramento cm 80. Detti cavi dovranno essere collocati entro apposite tubazioni di adeguato



- diametro in modo da potersi sfilare dagli estremi senza la necessità di ricorrere ad ulteriori manomissioni stradali in caso di interventi di manutenzione o sostituzione del cavo.
- c) Tubazioni gas: profondità minima di interrimento cm 80 con modalità di esecuzione conformi alle disposizioni UNI CIG.
2. Sopra le tubazioni è prescritta la posa di apposita banda di segnalazione in PVC indicante la tipologia del servizio sottostante.

ART. 12 – RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

1. Ripristino provvisorio per pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Il ripristino su strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso dovrà essere conforme alle seguenti prescrizioni:
- a) taglio della pavimentazione eseguito con fresa meccanica o macchine a lama rotante, per la larghezza di scavo stabilita;
 - b) scavo e trasporto a discarica del materiale di risulta;
 - c) esecuzione del piano di posa delle condotte con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio;
 - d) riempimento dello scavo eseguito con materiali aridi (CNR-UNI 10006) stesi in opera a regola d'arte per strati di 30 cm per volta, bagnati e costipati, fino a -65 cm dal piano stradale finito; successiva stesa di inerte naturale stabilizzato per uno spessore di 50 cm (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a -15 cm dal piano stradale finito;
 - e) copertura provvisoria di primo tempo dello scavo con conglomerato bituminoso "chiuso", con inerti tipo 0 - 22 mm, per lo spessore di 15 cm (da eseguirsi a regola d'arte, previa spruzzatura della mano di attacco con emulsione bituminosa adeguata nella qualità e quantità, rullatura del conglomerato con appositi rulli costipatori e successiva "copertura", con particolare attenzione alle "attaccature", con emulsione bituminosa acida e sabbia fine);
 - f) rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente cancellata o danneggiata.
2. Ripristino definitivo per pavimentazioni in conglomerato bituminoso Dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un periodo tempo non inferiore a un mese, verrà eseguita, previo accordo con il personale comunale, con condizioni climatiche favorevoli, la copertura definitiva dello scavo nel modo seguente:
- a) fresatura della pavimentazione per lo spessore minimo di 4 cm dal piano della pavimentazione esistente e per una larghezza e lunghezza dipendenti dalla tipologia di intervento.
- CASO 1 nei casi di scavi paralleli alla linea di mezzzeria che si mantengono entro una corsia (escluso caso 3) la fresatura deve essere estesa all'intera corsia interessata dai lavori (e pertinenze relative) e per tutta la lunghezza dello scavo.
- CASO 2 nei casi di scavi paralleli alla linea di mezzzeria che interessano due corsie la fresatura deve essere estesa all'intera carreggiata (e relative pertinenze) per tutta la lunghezza dello scavo.
- CASO 3 nei casi di scavi paralleli alla linea di mezzzeria che si mantengono entro una corsia ma a una distanza D dalla linea di mezzzeria inferiore a $\frac{3}{4}$ della Profondità P dello scavo, la fresatura deve essere estesa all'intera carreggiata (e relative pertinenze) per tutta per tutta la lunghezza dello scavo.
- CASO 4 nei casi di scavi in attraversamento la fresatura deve essere estesa a tutta la carreggiata per una larghezza pari a quella di scavo maggiorata di una larghezza pari ai $\frac{3}{4}$ della profondità dello scavo su entrambi i lati e per lo spessore minimo di 4 cm dal piano della pavimentazione.



- b) tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di 4 cm (previa mano di attacco con emulsione bituminosa), realizzato utilizzando conglomerati bituminosi modificati, appositi rulli costipatori e copertura finale con emulsione acida e sabbia, curando particolarmente la saturazione dei giunti di contatto con le vecchie pavimentazioni e garantendo la complanarietà rispetto alla pavimentazione stradale esistente.
- c) riporto di tutti i chiusini, caditoie e ogni altro manufatto esistente alla quota della nuova pavimentazione avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche.
- d) rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente cancellata o danneggiata.
3. Per motivate e comprovabili ragioni tecniche, in relazione ai lavori eseguiti, il Comune potrà richiedere variazioni alle quantità dei ripristini da eseguire. È comunque discrezione del Settore competente, valutando ogni singola strada sulla base di eventuali problematiche oggettive, apportare variazioni in più delle quantità e dimensioni sopra citate.
 4. Per le strade la cui pavimentazione sia stata eseguita da meno di tre anni, il tappeto di usura, previa esecuzione della scarifica, dovrà essere sempre esteso a tutta la carreggiata interessata dai lavori.
 5. Nel caso in cui successivamente al ripristino finale dovessero verificarsi ulteriori cedimenti e/o assestamenti del piano viabile o del piano di calpestio attribuibili all'intervento di manomissione, il ripristino stesso dovrà essere ripetuto per le superfici interessate dal fenomeno secondo le modalità descritte in precedenza.
 6. Rimane a carico del Titolare dell'autorizzazione anche il ripristino della segnaletica orizzontale, sia successivamente all'intervento provvisorio che a quelle definitivo, secondo le modalità e le indicazioni fornite dal Comando di Polizia Locale. Sarà in ogni caso cura del Titolare dell'autorizzazione assicurare sempre e comunque la perfetta efficienza dell'eventuale segnaletica verticale provvisoria così come previsto dal vigente Codice della Strada Ogni tipo di segnaletica, orizzontale, verticale e/o altri elementi eventualmente manomessi (dissuasori stradali, elementi di arredo urbano, dossi, rallentatori, delimitatori ecc.) dovranno essere sempre ripristinati con materiali ed elementi uguali a quelli esistenti e/o comunque adeguati alle effettive esigenze d'uso ed accettati dagli uffici comunali competenti.
 7. Il Titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere alla eliminazione di qualsiasi avvallamento e/o cedimento in prossimità degli scavi o comunque, a insindacabile giudizio del competente servizio comunale, riconducibile all'intervento stesso anche se si dovesse verificare a distanza di tempo rispetto alla conclusione dei lavori.

ART. 13 – RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI SPECIALI

1. Le pavimentazioni speciali dovranno essere ripristinate e perfetta regola d'arte in maniera tale da non consentire l'evidenziazione di alcun segno di manomissione; i materiali e le tecniche di posa dovranno sempre rispettare le preesistenze.
2. Nei casi in cui, per problemi di reperibilità di materiale identico all'esistente o per altre difficoltà tecniche non fosse possibile ripristinare perfettamente le pavimentazioni speciali manomesse, sarà facoltà del Comune imporre estensioni di ripristino elevate a tratte e/o superfici eccedenti l'area d'intervento in modo tale da assicurare sempre omogenee caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali dell'intera tratta di marciapiede, strada o piazza interessati dalla manomissione.
3. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione analizzare preventivamente le tecniche del ripristino e raffrontarle con le effettive esigenze operative; sarà facoltà del Comune imporre anche a lavori ultimati il rifacimento dell'intero manufatto manomesso in tutti



i casi in cui sia evidente il danno estetico e/o funzionale arrecato al suolo pubblico a seguito e/o in dipendenza dell'intervento eseguito.

ART. 14 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In ordine alla tempistica di esecuzione dell'intervento dei ripristini nonché alla durata delle autorizzazioni si stabilisce quanto segue:
 - a) l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data stessa, pena la decadenza dell'autorizzazione;
 - b) il ripristino definitivo dovrà avvenire dopo un mese dal ripristino provvisorio ed entro 1 anno dalla data dell'autorizzazione.
2. Effettuato il ripristino definitivo del manto stradale il titolare dovrà con comunicazione scritta: comunicare l'ultimazione lavori e richiedere lo svincolo del deposito cauzionale. Alla comunicazione dovrà essere allegata adeguata documentazione fotografica (almeno n. 1 foto formato 10 x 15 cm a colori) atta a rappresentare il ripristino definitivo del manto stradale.

ART. 15 – CONTROLLO

1. I tecnici comunali possono controllare in corso d'opera la corretta esecuzione dei lavori e il rispetto delle norme del presente regolamento. Il richiedente dovrà ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal tecnico comunale.
2. A completamento definitivo dell'intervento i tecnici comunali provvederanno a verificare la perfetta esecuzione delle opere. Nel caso in cui venissero riscontrate inadempienze il richiedente dovrà provvedere al ripristino delle opere secondo le indicazioni dei tecnici comunali.

ART. 16 – INOTTEMPERANZE

1. In caso di inottemperanza a ciascuna delle prescrizioni relative alla tempistica e alla modalità dei ripristini di cui agli articoli precedenti vi provvederà direttamente l'Amministrazione comunale incamerando la somma del deposito cauzionale.

ART. 17 – SANZIONI

1. Chiunque esegua lavori: senza la specifica autorizzazione, con autorizzazione scaduta, in difformità a quanto riportato nella specifica autorizzazione prescritta dal presente Regolamento, è soggetto a seconda della fattispecie alle sanzioni amministrative di cui all'art 21, comma 4, e 25, comma 5 e 6 del D. Lgs 285/1992 salva comunque l'irrogazione di ulteriori sanzioni previste dall' Ordinamento e di competenza di questa Amministrazione.

ART. 18 – DISPOSIZIONI ABROGATE E NORME TRANSITORIE

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle autorizzazioni le cui richieste pervengono all'Ufficio Protocollo successivamente alla sua entrata in



vigore.

3. Le disposizioni per l'esecuzione di interventi di manomissione definite da apposite convenzioni tra Comune di Quarto d'Altino ed Enti gestori di Pubblici Servizi continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza delle stesse.